



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Settore Urbanistica - Ambiente / Sportello Unico per l'Edilizia

Protocollo n. 12937 del 9 novembre 2016

**ORDINANZA N° 125 DEL 9 novembre 2016**

**REVOCA**

**ORDINANZA n° 107 del 30.10.2016 di CHIUSURA AL TRANSITO TRATTO DI STRADA PUBBLICA  
"CORSO ITALIA"**

**IL SINDACO**

Visto che in occasione del sisma verificatosi il giorno **30.10.2016** e a seguito di sopralluogo visivo effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale, si è riscontrata la caduta di parti del manto di copertura, nonché il distacco nonché il distacco degli ammorsamenti murati delle pareti costituenti l'angolo sud-est, dell'immobile censito all'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno al fog. 30 del Comune di Montegiorgio, particella n° 108 sub. 2-3-4-5, di proprietà privata:

Richiamato il precedente provvedimento n° 107 del 30 settembre 2016 con la quale si ordinava *"E' fatto temporaneo divieto di accesso e circolazione pedonale e di tutti i veicoli nella porzione della via denominata "Corso Italia" a partire dalla zona adiacente alla fontana pubblica posto in prossimità della "Banca Marche", civico n° 24, fino in corrispondenza del civico n° 5 compreso, dal giorno 30 ottobre 2016, sino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza dello stabile in questione."*

Accertato che l'Ufficio Tecnico Comunale, unitamente al tecnico incaricato, Ing. Giovanni Capecci di Montegiorgio, hanno provveduto a mettere in sicurezza la porzione di Corso Italia mediante la realizzazione di un'opera provvisoria di protezione con elementi tubolari in acciaio e tavolato di copertura per tutto il tratto interessato al fine di proteggere la sottostante via dalla possibile caduta di materiale laterizio;

Fermo restando la necessità di realizzare comunque, quanto prima, le opere di cinturazione delle pareti dell'edificio che non danno le sufficienti garanzie di tenuta ove si dovessero verificare scosse di notevole intensità, si ravvisa la possibilità di riaprire al transito pedonale e veicolare il sopra citato tratto di "Corso Italia";

Vista la *"Relazione in merito alle opere provvisorie realizzate a protezione della pubblica incolumità in corrispondenza di Corso Italia dal Civico n° 1 al Civico n° 5"* a firma dell'Ing. Giovanni Capecci di Montegiorgio in data 9 novembre 2016 dalla quale si evince che *"...risulta possibile la riapertura al transito di Corso Italia, mentre appare inevitabile mantenere la chiusura della scalinata di via Passari, per la quale non vi sono protezioni"*

Ravvisata, quindi, l'esigenza di interdire temporaneamente l'accesso e circolazione nella porzione della via denominata "Corso Italia" prospiciente il fabbricato in questione, per la salvaguardia della pubblica incolumità, in attesa del ripristino delle normali condizioni di sicurezza dello stabile;

Visto l'articolo 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;

## ORDINA

- 1. La revoca della precedente ordinanza n° 107 del 30 settembre 2016 e il ripristino del transito pedonale e veicolare di Corso Italia dal civico n° 1 al civico n° 5;**
- 2. La interdizione al transito della scalinata che collega via Passari a Corso Italia, adiacente all'immobile in questione.**

## COMUNICA

- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. **Maurizio Luchetti** per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

## DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
  - a. Prefettura di Fermo, PEC: [protocollo.preffm@pec.interno.it](mailto:protocollo.preffm@pec.interno.it)
  - b. Sala Operativa Integrata della Regione Marche, PEC: [soi.fermo@regione.marche.it](mailto:soi.fermo@regione.marche.it)
  - c. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo, PEC: [com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it)
  - d. Ai Carabinieri di Montegiorgio  
*ognuno per quanto di propria competenza.*
2. Il relativo divieto verrà reso noto con apposita segnaletica verticale e con quanto necessario per interdire l'area dal transito veicolare, secondo le vigenti disposizioni del Codice della Strada.
3. I mezzi di soccorso, di emergenza e quelli delle forze dell'ordine in servizio, sono esentati da tale prescrizione.

Demanda all'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Patrimonio / LL.PP., cui la presente viene notificata, di disporre la collocazione della necessaria segnaletica verticale nel tratto specificato.

La Polizia Municipale e gli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 sono incaricati di vigilare sulle prescrizioni della presente ordinanza.

Il presente provvedimento si intende tacitamente revocato al ripristino delle normali condizioni di sicurezza dell'immobile, come sopra indicato.

## AVVERTE che:

- contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del D.Lgs 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide nel merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero, in alternativa, con ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dal medesimo termine.

La Polizia Municipale e gli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 sono incaricati di vigilare sulle prescrizioni della presente ordinanza.

Montegiorgio, 9 novembre 2016

Il Sindaco  
dott. Armando Benedetti

